



Sede legale in Bologna, via G. B. Morgagni 6  
Capitale sociale euro 8.297.145,84 i.v.  
Iscrizione al Registro delle imprese di Bologna,  
CF e P. IVA n. 00569890379, REA n. 219669

## **STATUTO**

**Bologna, 3 luglio 2008**

*ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA, statuto sociale, come da atto costitutivo del 15 febbraio 1974, modificato, da ultimo, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci dell'1 luglio 2008 per l'adeguamento alla disciplina comunitaria dell'in house providing, nonché alle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legge n. 223/2006, alle leggi n. 296/2006 e n. 244/2007 e, infine, alla legge regionale n. 26/2007 di modifica della precedente legge regionale n. 25/1993 di riorganizzazione dell'ERVET.*

# STATUTO

## TITOLO I – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI OGGETTO - MODALITA' DI INTERVENTO

### *Art. 1 - Costituzione e denominazione*

1. E' costituita una società per azioni denominata "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA".

### *Art. 2 - Sede*

1. La società ha sede legale in Bologna, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.  
2. Previ gli adempimenti di legge, potranno essere istituiti o soppressi eventuali filiali, sedi secondarie, uffici, succursali, depositi, agenzie, rappresentanze e recapiti in Italia nonché, presso le sedi di interesse della Regione Emilia-Romagna, all'estero.

### *Art. 3 - Durata*

1. La società durerà fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

### *Art. 4 - Soci*

1. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti locali della regione, altri enti pubblici, le università pubbliche aventi sede nella regione, nonché i consorzi o le associazioni fra detti enti.

### *Art. 5 - Oggetto*

1. La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, Province e Comuni dell'Emilia-Romagna, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:

- a) attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione Europea; prestazione di assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e agli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
- b) gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane; a quest'ultimo fine la società può svolgere funzioni amministrative ad essa demandate dalle norme vigenti, anche sulla base di accordi o intese con altre Regioni;
- c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;
- d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale;
- e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per: 1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio; 2) la promozione del

partenariato di soggetti pubblici e privati, e di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; 3) l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici, anche con l'adozione di finanza di progetto;

- f) prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli enti locali per l'analisi e la documentazione sull'economia e la società regionale, nonché per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.
2. La società potrà più in generale compiere, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, tutte le operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna.
  3. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

#### ***Art. 6 - Modalità di intervento***

1. Per favorire il perseguimento degli interessi pubblici propri degli enti soci, la società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 5, svolge la propria attività attraverso:
  - a) la gestione di programmi di Regione, enti locali o altri enti soci o enti affidanti;
  - b) la gestione di programmi di enti locali o altri enti pubblici della regione, purché affidanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'attuazione delle loro funzioni anche delegate dalla Regione;
  - c) la partecipazione ad iniziative o l'associazione a enti pubblici e privati che abbiano scopi analoghi o affini al proprio, nel rispetto delle norme vigenti.
2. In particolare, la società opera sulla base della convenzione con la Regione Emilia-Romagna di cui all'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente. La convenzione disciplina, fra l'altro, il controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna sulle proprie strutture e le verifiche che la Regione può a tal fine svolgere in corso d'opera e a consuntivo. La società può stipulare convenzioni similari per regolare il rapporto con gli altri enti soci.
3. La società svolge altresì, per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente, attività non rientranti nella convenzione di cui al comma 2 che precede, con gli enti soci o enti affidanti.

## **TITOLO II – CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI**

#### ***Art. 7 - Capitale***

1. Il capitale della società è di euro 8.297.145,84 (otto milioni duecentonovantasette mila centoquarantacinque virgola ottantaquattro centesimi) ed è diviso in n. 1.607.974 (un milione seicentosevenne mila novecentosettantaquattro) azioni nominative da euro 5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione.

### ***Art. 8 - Azioni e altri strumenti finanziari***

1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società non riconosce che un solo titolare per ciascuna azione.
2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
3. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.
4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcun modo a garanzia.
5. La società potrà anche deliberare l'emissione di altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o, anche, diritti amministrativi in conformità alle prescrizioni vigenti di legge; in tal caso, l'assemblea straordinaria ne disciplinerà, con modifica statutaria, modalità e condizioni di emissione, diritti, sanzioni ed eventuali modalità di circolazione, secondo quanto prescritto dall'art. 2346, comma 6, del codice civile.

### ***Art. 9 - Diritto di prelazione***

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, per atto tra vivi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, dovrà darne preventiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni del trasferimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione all'offerente, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'offerta, impegnandosi ad acquistare l'intera partecipazione al medesimo prezzo e alle medesime condizioni offerte dal terzo in caso di trasferimento a titolo oneroso, ovvero, in caso di trasferimento a titolo gratuito o di conferimento, ad un prezzo pari al valore di mercato delle azioni o obbligazioni convertibili o dei diritti di opzione, quale risulterà determinato entro 30 (trenta) giorni e con equo apprezzamento da un terzo arbitratore nominato dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna. Il costo dell'arbitratore sarà ripartito in parti uguali tra venditore e acquirenti. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni, le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
2. I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione qui previsto sono inefficaci nei confronti della società e ciascun socio avrà diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.
3. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione qui previsto, le azioni, le obbligazioni convertibili o i relativi diritti di opzione possono essere offerti a persone giuridiche nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 10.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasferimento infragruppo, fermo restando il possesso dei requisiti.

### ***Art. 10 - Gradimento***

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, per atto tra vivi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, e nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9, il trasferimento al terzo sarà efficace nei confronti della società solo a condizione che l'organo amministrativo, entro 60

(sessanta) giorni dalla comunicazione da parte del socio del nominativo dell'eventuale acquirente, esprima, in conformità all'accordo di cui all'art. 18, il proprio preventivo e motivato gradimento all'ingresso del nuovo socio. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale dovrà essere sempre detenuta dalla Regione Emilia-Romagna.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasferimento infragruppo, fermo restando il possesso dei requisiti.

#### ***Art. 11 - Certificati azionari***

1. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesta dal socio interessato.

2. Essa potrà emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il presidente.

3. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci.

#### ***Art. 12 - Obbligazioni***

1. La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

#### ***Art. 13 - Contributi e versamenti soci***

1. La società potrà ricevere contributi da parte della Regione Emilia-Romagna o da altri soci ovvero da terzi per il conseguimento dello scopo sociale. I soci potranno altresì versare alla società somme in conto capitale proporzionalmente alla partecipazione posseduta e in ogni caso tali somme non saranno produttive di interessi; potranno inoltre effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore della società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, con l'obbligo del rispetto dei limiti legali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

#### ***Art. 14 - Patrimoni destinati***

1. La società può costituire a norma di legge uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare tra quelli rientranti nell'attività sociale del presente statuto. La deliberazione di costituzione, adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ovvero dall'amministratore unico, verrà depositata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile.

### **TITOLO III – BILANCI E RELAZIONI**

#### ***Art. 15 - Bilanci***

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere presentato per l'approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centoottanta) giorni in presenza di particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società; in tal caso, l'organo amministrativo dovrà segnalare nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione. Dedotto il 5% per la riserva legale, l'assemblea delibera sulla destinazione degli eventuali utili.

2. Il bilancio dell'esercizio della società corredato dalle relazioni dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile,

alla Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna.

3. La società provvede a sottoporre il proprio bilancio alla certificazione di una società di revisione.

***Art. 16 - Interventi di cui all'art. 6, comma 2, dello statuto***

1. Per lo svolgimento delle attività disciplinate dalle convenzioni di cui all'art. 6, comma 2, la società presenta ai soci entro il 31 ottobre di ogni anno il programma annuale con relativo piano finanziario, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 18.

2. La società, per lo svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Emilia-Romagna con la convenzione di cui all'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente, o di altri interventi comunque richiesti dalla Regione medesima, presenta alla Giunta regionale entro il 31 ottobre il programma annuale di attuazione delle attività affidate dalla Regione, con relativo piano finanziario, per l'approvazione disposta dal citato art. 6 della legge regionale n. 25/1993.

3. Alla proposta è allegato, a fini conoscitivi, il quadro delle altre iniziative prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti, e comunque promosse o partecipate dalla società ai sensi del precedente art. 6, comma 3, dello statuto, comprensivo delle indicazioni riguardanti gli obiettivi, i tempi, i costi, le risorse disponibili nonché l'eventuale quota di finanziamento regionale utilizzata a tali fini.

***Art. 17 - Interventi di cui all'art. 6, comma 3, dello statuto***

1. La società, in conformità alle finalità generali dettate dall'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente, nonché agli indirizzi di programmazione e pianificazione regionale, assume le iniziative di promozione e di cooperazione con altri soggetti pubblici, enti locali, altri enti soci o enti affidanti di cui all'art. 6, comma 3, del presente statuto.

2. Prima di svolgere le attività previste dal comma precedente, l'organo amministrativo ne informa i soci secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 18.

3. Il quadro generale delle iniziative di cui al presente articolo, comprensivo delle indicazioni riguardanti gli obiettivi, i tempi, i costi, le risorse disponibili nonché l'eventuale utilizzazione, e relativa entità, della quota di risorse rese globalmente disponibili a tale specifica finalità dalla Regione Emilia-Romagna per la durata della convenzione con ERVET, è rappresentato annualmente dall'organo amministrativo all'assemblea.

***Art. 18 – Controllo analogo e valutazione delle attività***

1. La società, su cui i soci esercitano un controllo analogo a quello posto in essere sulle proprie strutture attraverso un accordo amministrativo, si dota di criteri univoci di misura e valutazione di efficacia e di efficienza della propria attività coerenti con le diverse funzioni di cui rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3 dell'art. 6 del presente statuto.

**TITOLO IV – ORGANI DELLA SOCIETA'**

***Art. 19 - Organi sociali***

1. Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio di amministrazione, ovvero, qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione Emilia-Romagna, l'amministratore unico;

- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale.

## **TITOLO V – ASSEMBLEA**

### ***Art. 20 - Assemblea***

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria, che ha i compiti previsti dall'art. 2364 del codice civile, è convocata una volta all'anno, di norma entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame e l'approvazione del bilancio della società, nonché in qualsiasi momento in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.  
L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.  
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia.

### ***Art. 21 - Convocazione dell'assemblea***

1. La convocazione dell'assemblea è fatta dall'organo amministrativo con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. Quando lo ritenga opportuno, l'organo amministrativo può tuttavia procedere alla convocazione, in deroga rispetto a quanto precede, mediante avviso comunicato a tutti i soci con telegramma, telex, posta elettronica o fax che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

### ***Art. 22 - Partecipazioni all'assemblea***

1. All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società a norma del precedente art. 12 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile.

### ***Art. 23 - Svolgimento dell'assemblea***

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal consigliere più anziano di età oppure, qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, dall'amministratore unico.
2. Colui che presiede l'assemblea può farsi assistere da un segretario designato dagli intervenuti anche fra persone estranee alla società.
3. Spetta al presidente dell'assemblea la verifica della regolarità della costituzione, nonché dell'identità e della legittimazione dei presenti. Il presidente regola altresì lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. La validità di costituzione e deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli artt. 2364 e seguenti del codice civile.

### ***Art. 24 - Nomina dell'organo amministrativo e del presidente***

1. L'amministratore unico nominato dalla Regione Emilia-Romagna ovvero il consiglio

di amministrazione, a seconda del caso, dura in carica un triennio; il consiglio di amministrazione, ove nominato, è composto da un massimo di cinque membri, di cui la maggioranza, tra cui il presidente, nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e i restanti nominati dall'assemblea.

2. L'amministratore unico ovvero i consiglieri e il presidente non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del codice civile, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

## **TITOLO VI – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

### ***Art. 25 – Poteri dell'organo amministrativo***

1. L'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società, in osservanza dell'accordo di cui all'art. 18; restano escluse dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea.

2. Ove nominato, il consiglio di amministrazione può delegare al presidente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate dagli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del codice civile.

### ***Art. 26 - Convocazione dell'organo amministrativo***

1. Ove nominato, il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che questi lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. In caso di impedimento, dovrà provvedervi il consigliere più anziano di età.

3. La convocazione è fatta nella sede della società o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, con telegramma, telex, posta elettronica o fax da spedire almeno 24 ore prima.

### ***Art. 27 - Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione***

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. E' tuttavia consentita la partecipazione alla riunione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché essi assicurino una piena partecipazione alla discussione e alla votazione.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

## **TITOLO VII – PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO**

### ***Art. 28 – Presidente o amministratore unico***

1. Il presidente ovvero l'amministratore unico rimane in carica un triennio. Ad esso è attribuita la rappresentanza legale della società, con firma libera, anche per la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio. Rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione

ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori.

2. Conferisce deleghe o procure ad amministratori della società, a dipendenti o a terzi per l'esecuzione di singoli atti e può nominare procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

3. Il presidente, su delibera del consiglio di amministrazione, ovvero l'amministratore unico convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede.

4. Sovrintende al regolare andamento della società.

5. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito, ad ogni effetto, dal consigliere più anziano di età.

## **TITOLO VIII – COLLEGIO SINDACALE**

### ***Art. 29 - Composizione del collegio sindacale***

1. Il collegio sindacale, che ha i compiti e i doveri previsti dal codice civile, anche in materia di controllo contabile, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, secondo quanto disposto dall'art. 2397 del codice civile, di cui due effettivi e uno supplente nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e uno effettivo e uno supplente nominati dall'assemblea dei soci.

2. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi sono invitati a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore unico.

## **TITOLO IX – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### ***Art. 30 - Scioglimento e liquidazione***

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico deve provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

3. L'assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni di legge.

## **TITOLO X – NORME FINALI**

### ***Art. 31 - Norme finali***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti degli organi sociali, il tribunale competente è quello di Bologna.



I – 40122 Bologna, via G. B. Morgagni 6  
tel +39 051 6450411 fax +39 051 6450310  
e-mail: [ervet@ervet.it](mailto:ervet@ervet.it)  
<http://www.ervet.it>